

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 993-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FIORET)

Comunicata alla Presidenza il 14 ottobre 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul passaggio degli organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein, firmato a Vienna il 3 aprile 1986

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro della Difesa

col Ministro dei Lavori Pubblici

e col Ministro della Sanità

(V. Stampato Camera n. 1639)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 aprile 1988*

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il passaggio degli organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein, rientra in quel quadro di intese che i due paesi confinanti hanno predisposto per la regolamentazione giuridica necessaria al funzionamento di un centro comune sulla autostrada Udine-Tarvisio-Villacco.

La collocazione atipica del centro, che insiste interamente in territorio austriaco, ha reso necessario disciplinare i passaggi degli organi esecutivi di uno Stato attraverso il territorio dell'altro.

In particolare l'articolo 1 dell'accordo identifica gli organi delle due parti cui l'accordo stesso si applica, e negli articoli 2 e 3 si descrivono i percorsi utilizzabili per il ritorno nel paese da cui dipendono.

Di rilievo sono inoltre gli articoli 9 e 10 dell'accordo, in base alle cui previsioni gli organi, durante i tragitti di trasferimento da uno Stato all'altro, godono della stessa protezione che viene accordata agli organi dello Stato sovrano, mentre la responsabilità dell'Amministrazione per gli atti compiuti dagli organi stessi nell'esercizio delle funzioni loro affidate, è soggetto al diritto dello Stato di appartenenza.

Considerata l'essenzialità dell'accordo per l'espletamento delle formalità di frontiera, secondo la formula degli Uffici a controlli abbinati, la ratifica si rivela utile e pertanto si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame, peraltro già accolto dalla Camera dei deputati.

FIORET, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sul passaggio degli organi esecutivi al valico autostradale di Coccau-Arnoldstein, firmato a Vienna il 3 aprile 1986.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.